



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°57/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTO: il Regolamento (CE) n°725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTE: le norme nazionali e locali relative alla *port security*;

VISTE: le proprie Ordinanze n°119/2008 in data 21/10/2008 e n°150/2009 in data 01/10/2009, relative alla pubblica circolazione veicolare in ambiti portuali;

RITENUTO: necessario disciplinare più specificatamente, ai fini di *port security*, la sosta di veicoli di qualsiasi tipologia e più in generale il posizionamento (anche temporaneo) di qualsivoglia oggetto/materiale/attrezzatura potenzialmente utile a favorire lo scavalco non autorizzato della recinzione delimitante l'impianto portuale denominato VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI (ITVCE 0004), ubicata tra il varco di accesso in porto n°27 (S. Marta) e il terminal passeggeri di S. Basilio;

VISTI: gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 89 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione (parte prima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Lungo la recinzione delimitante l'impianto portuale denominato VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI (ITVCE 0004), ubicata tra il varco di accesso in porto n°27 (S. Marta) e il terminal passeggeri di S. Basilio nonché meglio evidenziata nell'allegata planimetria, sono vietati la sosta di veicoli di qualsiasi tipologia e il posizionamento (anche temporaneo) di qualsivoglia oggetto/materiale/attrezzatura ritenuto/a potenzialmente utile a favorirne lo scavalco non autorizzato.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:
lunedì 6 agosto 2018 17:04:53

La relativa segnaletica monitoria, lungo l'intero tratto di recinzione, è predisposta a cura del citato impianto portuale.

Articolo 2

La presente ordinanza entrerà in vigore alle ore 00.01 del 01/09/2018.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, incorreranno nella sanzione prevista dall'art.1174, comma 3 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale del documento)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative



Legenda:

 Inquadramento generale



VARCO n°27
S. MARTA

Legenda:

 Estensione recinzione